

REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA

INDICE

Oggetto	Art. 1
Definizioni	Art. 2
Concetto di area di circolazione	Art. 3
Denominazione delle aree di circolazione	Art. 4
Proposte di intitolazione	Art. 5
Deliberazioni	Art. 6
Competenza	Art. 7
Targhe viarie	Art. 8
Numerazione civica	Art. 9
Attribuzione della numerazione civica	Art. 10
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	Art. 11
Assegnazione numeri civici in aree di circolazione a sviluppo lineare	Art. 12
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale	Art. 13
Numeri civici per i futuri accessi	Art. 14
Targhe per la numerazione civica	Art. 15
Regole per l'apposizione della numerazione civica	Art. 16
Numerazione interna	Art. 17
Obblighi dei proprietari dei fabbricati	Art. 18
Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica	Art. 19
Obbligo di comunicazione	Art. 20
Denominazione di Palazzi di interesse storico-artistico e di edifici pubblici	Art. 21
Sanzioni e misure di ripristino	Art. 22
Disposizioni finali e rinvio	Art. 23
Entrata in vigore	Art. 24

Art. 1**Oggetto**

Il presente regolamento disciplina la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali vigenti in materia.

Art. 2**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

La *numerazione civica* è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se, invece, si apre su corti, cortili o scale interne.

La *numerazione interna* contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da corti, cortili o scale interne.

Deveranno essere contrassegnati con le lettere le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

Art. 3**Concetto di area di circolazione**

All'interno del centro abitato dotato di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, piazza, piazzale, largo e simili, comprese le strade private aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Per centro abitato, ai fini del presente regolamento, si intende quella parte del territorio Comunale, così delimitata sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.

All'esterno del centro abitato, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.

Art. 4**Denominazione delle aree di circolazione**

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla, da indicare su targhe di materiale resistente.

L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme del Regio Decreto-legge 10 maggio 1923 n.1158, convertito in legge 17 aprile 1925 n.473, e dalla legge 23 giugno 1927 n.1188, in quanto applicabili e dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.4/1996.

E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività

ivi ubicate, nel rispetto di quanto disposto in materia del Regio Decreto-legge 10-05-23 n.1158, e delle legge 23-06-1927, n.1188 e s.m.i.

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, deve essere indicata nell'apposita targa anche la denominazione precedente.

Le strade di scarsa rilevanza (sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purché brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne, facendo ritenere opportuna una distinta denominazione.

Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, così pure è da evitare di attribuire la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (es. Via Matteotti, Vicolo Matteotti, Piazza Matteotti).

Art. 5

Proposte di intitolazione

Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate dai componenti della Giunta, dai Consiglieri Comunali, da Enti pubblici o singoli cittadini, Associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati.

Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza.

La presentazione di tali istanze non fa sorgere nei confronti del cittadino alcun diritto tutelato dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione comunale su proposta dell'Assessore incaricato può richiedere supplementi di documentazione o rigettare la richiesta.

Art. 6

Deliberazioni

Le proposte di denominazione o di modifica totale o parziale riguardanti la denominazione delle aree di circolazione, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune ed istruite dal competente ufficio comunale, sono sottoposte per l'esame e l'eventuale approvazione alla Giunta Comunale.

Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale sono competenza della Giunta Comunale, ai sensi del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i..

Le deliberazioni delle nuove aree di circolazione, monumenti o altri luoghi aperti al pubblico e i cambi di denominazione, devono sempre ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di toponomastica.

Art. 7

Competenza

L'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale è attribuita alla competenza del dirigente responsabile dell'Ufficio Anagrafe il quale può avvalersi della collaborazione di altri Uffici eventualmente interessati.

In particolare competono all'Ufficio Anagrafe adempimenti relativi alla denominazione delle aree di circolazione, tenuta dello stradario e assegnazione dei numeri civici; competono all'Ufficio LL.PP. adempimenti relativi alla posa in opera di targhe stradali. Compete ai singoli cittadini, proprietari delle unità ecografiche, provvedere all'apposizione dei numeri civici assegnati dall'Ufficio Anagrafe comunale.

Art.8

Targhe viarie

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale non deperibile apposte con le seguenti modalità:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

Nelle aree di circolazione del centro antico (zone tipizzate A nel PRG) e nelle aree di impianto *murattiano* (zone tipizzate B1 e B, in parte) la denominazione delle aree di circolazione sarà indicata su targhe di marmo statuario, di dimensioni cm 25 x 50, incise con carattere *Mostra*, conformi all'allegato grafico, recanti grafica dello stemma comunale a colori bianco verde.

Nelle altre zone urbane saranno utilizzate targhe di pietra di Trani, di dimensioni cm 30 x 50, recanti grafica di stemma comunale a colori bianco verde, bordo e toponimo - integrato dalla data di nascita e di morte e dalla professione esercitata - monocromatico nero, incise con carattere *Roman*.

Art.9

Numerazione civica

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto in ordine progressivo.

Art. 10

Attribuzione della numerazione civica

L'attribuzione e l'indicazione del numero civico, vanno apposti su tutte le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1) intendendo come accessi anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione.

All'interno dei fabbricati vanno numerate le unità ecografiche ovvero gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1, e s.m.i.); sono esclusi le autorimesse o garages interni agli edifici.

Sono esclusi inoltre dalla numerazione: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia dei monumenti.

Art. 11

Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

La numerazione deve avere inizio dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante.

Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve avere inizio dall'incrocio con la via radiale ritenuta più importante.

Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro.

Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore, la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore.

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore, la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante.

Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare ~~aleun~~ il centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Art. 12

Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

~~La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante~~ assegnando i numeri dispari a sinistra ed i pari a destra, fatte salve le situazioni preesistenti.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire, la numerazione può essere unica e progressiva.

Art. 13

Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via ritenuta più importante, fatte salve le situazioni preesistenti.

Art. 14

Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Quando i nuovi accessi sono tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola in ordine alfabetico progressivo.

Art. 15

Targhe per la numerazione civica

Nelle aree di circolazione del centro antico (zone tipizzate A nel PRG) e nelle aree di impianto *murattiano* (zone tipizzate B1 e B, in parte) i numeri civici devono essere indicati su targa in ceramica delle dimensioni di cm. 12x12, bordo perimetrale, numerazione monocromatica nero.

Nelle altre zone urbane saranno utilizzate targhe in ceramica o pietra di Trani, dimensioni cm 12x12, bordo perimetrale e numerazione monocromatica nero.

Art. 16**Regole per l'apposizione della numerazione civica**

I numeri civici devono essere posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

Devono essere ben visibili ed individuabili e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è opportuno collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

Art. 17**Numerazione interna**

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

La numerazione, dall'ingresso principale, deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo il senso della scala.

In presenza di più scale, anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di lettere, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Art. 18**Obblighi dei proprietari dei fabbricati**

A costruzione ultimata il proprietario del fabbricato deve presentare domanda per ottenere l'indicazione del numero civico e, se occorre, del numero interno.

Le spese per la fornitura di targhe per numeri civici esterni ed interni e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile.

Nel caso di targhe poste all'interno del centro antico o a ridosso di palazzi di rilevanza storica e/o artistica, le stesse devono essere sovrapposte ai muri di fabbrica senza arrecare danno alle murature; le targhe devono essere richieste all'Ufficio Anagrafe, che provvederà alla fornitura previo pagamento del corrispettivo.

Art. 19**Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica**

La domanda per l'attribuzione del numero civico e della numerazione interna va presentata all'Ufficio Anagrafe contestualmente alla presentazione della domanda di agibilità al SUE da parte del proprietario o/e costruttore o alla presentazione della relativa autocertificazione.

La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere corredata dalla planimetria dell'edificio e delle unità ecografiche semplici, con indicazione degli accessi esterni da numerare e con elencati gli accessi interni e la loro destinazione d'uso.

Nel caso che, per motivate ragioni, il proprietario abbia necessità di ottenere il numero civico prima dell'ultimazione dell'edificio dovrà impegnarsi a non modificare, fino alla fine dei lavori, il numero e la distribuzione delle unità ecografiche.

Art. 20

Obbligo di comunicazione

Tutti gli uffici Comunali, nell'ambito ciascuno delle proprie competenze, dovranno trasmettere all'Ufficio Anagrafe ogni disposizione e provvedimento concernente l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 21

Denominazione di Palazzi di interesse storico o artistico e di edifici pubblici.

La denominazione può essere attribuita edifici pubblici o a palazzi di rilevanza storico-artistico, solo dopo presentazione di accurata e idonea documentazione a supporto e solo dopo attenta valutazione della stessa che comprovi la validità della denominazione richiesta.

Per la denominazione degli edifici scolastici o parte di essi, deve essere acquisito il parere preventivo degli organi collegiali della scuola.

Art. 22

Sanzioni e misure di ripristino

~~È fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.~~

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, sposti, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione da parte della Polizia locale. Inoltre l'autore del danno dovrà provvedere all'immediato ripristino delle targhe.

Sono escluse le ipotesi di deterioramento e danneggiamento dovute all'usura, al caso fortuito e comunque a causa di forza maggiore.

Art. 23

Disposizioni finali e rinvio

Sono fatte salve eventuali situazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.


Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione vigente in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e in particolare alle seguenti disposizioni normative:

- Legge 24/12/1954 n.1228 (legge anagrafica);
- D.P.R. 30/05/1989 n.223 e successive modifiche (regolamento anagrafico);
- RD 10/05/1923 n.1158 (toponomastica)
- Legge 23/06/1927 n.1188 (toponomastica)
- Avvertenze e note illustrative all'ordinamento anagrafico – ISTAT metodi e norme – serie B n.29 anno 1992.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* della deliberazione di approvazione e la sua successiva pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.12 dello Statuto Comunale.



Ns. Richiesta